



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Avanzi Pier Paolo nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 21/11/1970 C.F. VNZPPL70S21D611V in qualità di Presidente di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. con sede legale in via F. Bernini 22/A, 43126 Parma (PR), P.IVA 00150470342 iscritta al Registro delle Imprese di Parma con n. 12309 del 10/07/1926 ai sensi degli artt. 38-46-47-76 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni non corrispondenti al vero dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dagli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:

DICHIARA

che l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri di seguito elencati:

- PIER PAOLO AVANZI nato a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 21/11/1970 C.F. VNZPPL70S21D611V e residente a Parma 43121 in Via Farini 56 – carica: Presidente Consiglio Amministrazione nominato il 30/06/2017 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- CARLOTTA CORNINI nata a Parma il 05/10/1967 C.F. CRNCLT67R45G337R e residente a Parma 43123 in V.le G. Rustici 22 – carica: Vicepresidente Consiglio Amministrazione nominata il 30/06/2017 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- RICCARDO AGOSTINI nato a Milano il 26/10/1964 C.F. GSTRCR64R26F205X e residente a Monza 20052 in Via Ramazzotti 11 – carica: Amministratore Delegato nominato il 30/06/2017 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;

DICHIARA INOLTRE

- a) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest'ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016);
- d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- e) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965;
- f) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- h) che la partecipazione dell'impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non risolubile se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;
- i) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolubile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;
- j) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- k) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- l) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 55/1990;
- m) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riferiti alla Legge 68/1999 (assunzione disabili);
- n) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi (art. 2 del D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002) e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
- o) di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti della gara d'appalto;
- p) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- q) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Si comunicano inoltre i seguenti dati per la richiesta da parte della stazione appaltante del DURC allo sportello unico previdenziale:

RAGIONE SOCIALE	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
SEDE LEGALE/AMM.VA/OPERATIVA	Via F. Bernini 22/A, 43126 Parma (PR)
ISCRIZIONE CCIAA e REG. IMPRESE	PR - 12309
C.F. e P.IVA	00150470342
TELEFONO / FAX	0521 2992 / 0521 291657
E-MAIL	info@spaggiari.eu
PEC	spaggiari@legalmail.it
C.C.N.L. APPLICATO	GRAFICA INDUSTRIA-GRAFICA EDITORIALE
DIMENSIONE AZIENDALE	DA 51 A 100 DIPENDENTI
MATRICOLA AZIENDALE INPS	N. 5600800238
SEDE INPS COMPETENTE	PARMA
MATRICOLA AZIENDALE INAIL	N. 3252491
POSIZIONE ASSIC.VA INAIL	PAT N. 269669767
SEDE INAIL COMPETENTE	PARMA

Parma, lì vedi data invio mail

Pier Paolo Dott. Avanzi
 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Presidente